



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“LEON BATTISTA ALBERTI”



Via A. Pillon n. 4 - 35031 ABANO T. (PD) Tel. 049 812424 - Fax 049 810554
Distretto 45 - PD Ovest – PDIS017007- Cod. fiscale 80016340285
sito web: <http://www.lbalberti.it/>
e-mail: alberti@provincia.padova.it PEC: alberti-abanoterme@legalmail.it

Circolare n° 197	Protocollo n° /I3	Abano Terme, 4 gennaio 2007
------------------	-------------------	-----------------------------

Ai docenti

OGGETTO : Difformità fra la lettera della normativa sui recuperi e le FAQ del Ministero

FAQ: Per ragioni oggettive di organizzazione si può rinviare tutto a settembre, compresi i corsi di recupero?

L'O.M. prevede che durata e tempi degli interventi di recupero finali e delle relative verifiche finali siano stabiliti dal collegio dei docenti, tenendo conto delle particolari situazioni differenziate da scuola a scuola e da classe a classe, e della esigenza di concedere allo studente anche i tempi necessari per lo studio individuale. Su tale aspetto organizzativo non possono fornirsi indicazioni prescrittive **poiché spetta al dirigente scolastico(?????????)**, nel rispetto delle competenze degli altri organi della scuola, il **compito di organizzare le operazioni nel modo più efficace**.

L'art. 6 del **DM 80/07** definisce i tempi per gli scrutini finali **che devono concludersi entro il 31 agosto** oppure **eccezionalmente** entro la data di inizio delle lezioni dell'anno successivo (Art. 6: A conclusione dei suddetti interventi didattici, **di norma entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche**, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dell'alunno alla frequenza della classe successiva.)

Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5.11.200, articolo 8 recita: “Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale , comma 1:” Salvo **casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate**, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali **hanno luogo entro la fine dell'anno scolastico di riferimento**. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo”

Al momento mi risulta difficile individuare “specifiche esigenze organizzative” che consentano, senza incorrere nel danno erariale, di posporre a settembre l'accertamento del recupero delle insufficienze e l'integrazione degli scrutini. La situazione rimane piuttosto fluida ed auspico un ripensamento del Ministero, però consiglio di non prevedere al momento ferie per la fine di agosto

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Michele MOSCARDI

Liceo Scientifico; Istituto tecnico commerciale: IGEA, ERICA; Istituto tecnico per geometri: ETA